

12 maggio

Importazione di beni utili al contrasto della diffusione del COVID19

1. Procedure per l'importazione di dispositivi di protezione individuali (DPI)

L'Agenzia delle Dogane ha previsto la procedura di:

- a. svincolo diretto per l'importazione di DPI e altri beni mobili utili alla lotta al COVID 19 destinati ai seguenti soggetti:
 - Regioni e Province autonome;
 - Enti territoriali locali;
 - Pubbliche amministrazioni (art 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001);
 - Strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite nella rete regionale dell'emergenza;
 - Soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità e/o di interesse pubblico così come individuati dai DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e DM 25 marzo 2020 e ss.ii; e
- b. svincolo celere di beni mobili non DPI utili al contrasto della diffusione del virus COVID 19 destinati a qualsiasi soggetto che possa provare che l'impiego di tali beni avverrà per le finalità descritte.

Lo svincolo diretto si rivolge solo a soggetti che svolgono attualmente servizi di pubblica utilità e consente di importare sia DPI che altri beni mobili utili al contrasto del COVID 19; mentre, lo svincolo celere non consente di importare DPI e si rivolge a tutti i soggetti (sia privati che imprese non ricomprese nei servizi di pubblica utilità) che intendano adibire la merce al contrasto COVID 19.

L'utilizzo di tali procedure presuppone la presentazione agli uffici doganali degli specifici modelli di svincolo diretto o di svincolo celere debitamente compilati e sottoscritti a cura del destinatario finale della merce. Inoltre, nel caso in cui intervenga un soggetto diverso in qualità di importatore deve essere prodotto un ulteriore modello compilato e sottoscritto dall'importatore.

I DPI destinati a soggetti diversi da Regioni e Province autonome, Enti territoriali locali, Pubbliche amministrazioni (art 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001), strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite nella rete regionale dell'emergenza, nonché soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità e/o di interesse pubblico sono requisibili su disposizione del Commissario straordinario. Tuttavia, quando i DPI vengono importati utilizzando le procedure di svincolo diretto o celere è esclusa la segnalazione per requisizione al Commissario Straordinario da parte dell'Agenzia delle Dogane.

2. Riflessi delle limitazioni all'esportazione introdotti in Cina

Il governo cinese ha recentemente introdotto misure che impediscono l'esportazione di alcuni tipi di DPI ai produttori che non dispongono di relativa licenza di vendita degli stessi prodotti sul mercato cinese.

Il provvedimento, emesso congiuntamente dal Ministero del Commercio (MOFCOM), dall'Amministrazione Generale delle Dogane e dall'Autorità per i Prodotti Sanitari Nazionali (NMPA), è stato adottato in seguito a diversi reclami da parte di acquirenti europei riguardanti la qualità e l'accuratezza dei kit per il test e di altri prodotti, e si applica a tutte le entità che intendono esportare tali kit, mascherine, ventilatori e termometri ad infrarossi.

Se quindi, in precedenza, la certificazione CE era l'unico requisito per poter esportare i prodotti menzionati in Europa, adesso non sarà più così: secondo il provvedimento, agli esportatori sarà richiesta anche la prova che i prodotti soddisfano i relativi standard regolamentari delle nazioni a cui l'esportazione è destinata.

È stata quindi diffusa, dal MOFCOM, una lista di produttori che hanno ottenuto la relativa licenza e sono registrati presso la stessa NMPA (in precedenza denominata China Food and Drug Administration).

Dopo la diffusione iniziale del Covid-19, la Cina ha dimostrato di aver controllato in maniera determinante il diffondersi dell'epidemia, ed il mercato si è presto riattivato concentrando le attenzioni dei produttori di prodotti sanitari sulle forniture destinate ai paesi esteri. Nondimeno, fino a pochi giorni fa solo il 30% dei produttori di materiale sanitario dotati di certificazioni CE disponevano anche di una licenza per la vendita dei prodotti sul territorio della Repubblica Popolare.

3. Esenzione dai dazi doganali e dall'IVA

Le esenzioni dai dazi e dall'IVA si applicano alle merci, necessarie a contrastare l'emergenza da COVID-19 destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio ovvero esposte al rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia, anche laddove tali merci restino nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione.

Tali merci non possono essere prestate, cedute o vendute a soggetti non aventi titolo all'esenzione o non coinvolti nelle finalità di contrasto della COVID-19 e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli sopra menzionati.

L'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA si applica alle importazioni di merci - necessarie a contrastare l'emergenza da COVID-19 - effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. Al medesimo beneficio sono ammesse anche le importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.

Al contrario i soggetti che esercitano attività produttive, industriali e commerciali anche se individuati dai DPCM 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 25 marzo 2020 devono assolvere i dazi e l'IVA al momento dell'importazione anche se i beni non sono soggetti alla valutazione di requisizione.

Infine, il materiale importato per la vendita senza l'utilizzo delle procedure di svincolo diretto e svincolo celere è soggetto all'obbligo di pagamento dei dazi e dell'IVA e alla valutazione di

requisizione.

I soggetti che possono beneficiare dell'esenzione dai dazi e dell'IVA, all'atto dello sdoganamento, devono produrre una autocertificazione compilando gli modelli pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Dogane, con i quali il destinatario finale della merce attesta di rivestire le condizioni soggettive necessarie e che la merce per la quale si chiede il beneficio è a lui destinata per le finalità di contrasto alla COVID-19.

Resta inteso che l'esenzione dall'IVA non si applica alle cessioni intracomunitarie e alle cessioni interne e non sono nemmeno previste aliquote ridotte.

L'esenzione dai dazi e dall'IVA è soggetta alla verifica dell'esistenza delle condizioni richieste per l'esenzione da parte dell'Ufficio delle Dogane (Decisione 2020/491). Tale verifica include l'analisi della documentazione commerciale in modo da verificare la corrispondenza tra la natura e la quantità delle merci, nonché la natura del destinatario finale.

L'esenzione si applica alle importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020.

È tuttavia, prevista una possibilità di proroga.

4. Autorizzazione per l'esportazione per taluni prodotti

a. Beni esportabili con autorizzazione e condizioni

L'esportazione di determinati tipi di DPI, anche non originari dell'Unione, è subordinata al rilascio di un'autorizzazione di esportazione che deve essere presentata quando le merci sono dichiarate per l'esportazione e al più tardi all'atto dello svincolo delle merci.

Tali DPI sono in generale individuati come segue:

- Occhiali e visiere o schermi protettivi;
- Dispositivi per la protezione di bocca e naso;
- Indumenti protettivi.

Tale autorizzazione è richiesta per l'esportazione di:

- a) merci interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione;
- b) merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica;
- c) merci ottenute o prodotte nel territorio doganale dell'Unione esclusivamente da merci in libera pratica nell'Unione europea (lett. b) oppure da queste ultime e da merci interamente ottenute nel territorio dell'Unione europea (lett. a).

Sono soggette ad autorizzazione anche le esportazioni di dispositivi di protezione individuale contenute nei bagagli dei passeggeri. Ciò, a meno che non risulti evidente, per la quantità degli stessi, che siano destinati esclusivamente ad un uso personale del passeggero stesso.

Sono subordinate all'autorizzazione altresì le merci esportate per scopi non commerciali. Tuttavia, in questo caso, l'autorità competente valuterà il rilascio dell'autorizzazione in base alle circostanze.

Al contrario l'autorizzazione non è richiesta per:

- merci vincolate al regime di perfezionamento passivo;
- merci uscite dal territorio doganale dell'Unione dopo essere state vincolate al regime di uso

finale;

- merci vincolate al regime di transito interno;
- merci che escono temporaneamente fuori dal territorio doganale dell'Unione;
- le riesportazioni da deposito doganale.

L'autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito ed è rilasciata per iscritto o per via elettronica.

In Italia, l'autorizzazione è rilasciata dal competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – DG UE – Ufficio X della DG per la Politica commerciale internazionale.

Senza la presentazione di tale autorizzazione di esportazione, l'esportazione è vietata.

b. Esclusioni dall'obbligo di autorizzazione di esportazione

L'autorizzazione di esportazione non è richiesta per l'esportazione di occhiali e visiere o schermi protettivi, dispositivi per la protezione di bocca e naso e indumenti protettivi esportati verso:

- Repubblica di Albania
- Andorra
- Bosnia-Erzegovina
- Isole Fær Øer
- Gibilterra
- Repubblica d'Islanda
- Kosovo
- Principato del Liechtenstein
- Montenegro
- Regno di Norvegia
- Repubblica di Macedonia del Nord
- Repubblica di San Marino
- Serbia
- Confederazione svizzera
- Stato della Città del Vaticano
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM)
- Büsingen
- Isola di Helgoland
- Livigno
- Ceuta
- Melilla

L'autorizzazione di esportazione dei medesimi beni non è richiesta anche per le esportazioni verso strutture situate nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS.

Sulla base del principio di solidarietà, gli Stati membri autorizzano altresì le esportazioni destinate a essere utilizzate in paesi terzi per consentire la fornitura di dotazioni di emergenza nell'ambito degli aiuti umanitari.

c. Tempistica per il rilascio delle autorizzazioni

Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di esportazione nella maniera più rapida possibile, e comunque entro due giorni lavorativi dalla data in cui le autorità competenti hanno ricevuto tutte le informazioni richieste.

Gli Stati membri dovrebbero valutare positivamente la concessione di autorizzazioni quando le

esportazioni sono destinate a enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico incaricati di distribuire i DPI o di metterli a disposizione delle persone colpite dalla Covid-19 o esposte al rischio di contrarre tale malattia oppure delle persone coinvolte nella lotta alla pandemia di Covid-19.

Tali autorizzazioni dovrebbero essere concesse solo nella misura in cui il volume delle esportazioni non sia tale da costituire una minaccia per la disponibilità dei DPI elencati nell'allegato I nel mercato dello Stato membro in questione o altrove nell'Unione.

A tal fine, prima di concedere tale autorizzazione gli Stati membri ne informano la Commissione utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: SG-CCH@ec.europa.eu.

La Commissione emette un parere entro 48 ore dal momento in cui ne è stata informata.

d. **Aspetti procedurali nel caso in cui i DPI si trovino in Stati diversi da quello in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione**

Se occhiali e visiere o schermi protettivi, dispositivi per la protezione di bocca e naso e indumenti protettivi si trovano in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione, tale circostanza deve essere indicata nella domanda.

Le autorità competenti dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione consultano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui si trovano le merci e forniscono le informazioni pertinenti.

Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, appena possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi, eventuali obiezioni che possano avere in merito alla concessione di tale autorizzazione, le quali vincolano lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda.

Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di esportazione appena possibile ed emettono una decisione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui le autorità competenti hanno ricevuto tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati tale termine può essere prorogato di cinque giorni lavorativi.

Nel decidere se concedere un'autorizzazione di esportazione a norma del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti.

Nel decidere se concedere un'autorizzazione di esportazione, gli Stati membri garantiscono l'adeguatezza dell'offerta nell'Unione al fine di soddisfare la domanda relativa ai DPI. Le autorizzazioni di esportazione possono pertanto essere concesse solo se la spedizione di cui trattasi non costituisce una minaccia per la disponibilità di tali merci nel mercato dello Stato membro in questione o altrove nell'Unione.

Per consentire una valutazione ottimale della situazione, gli Stati membri informano la Commissione utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: SG-CCH@ec.europa.eu, in particolare quando il volume delle esportazioni previste può provocare situazioni di penuria.

La Commissione emette un parere entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.

Gli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione di esportazione.

e. **Periodo previsto per l'autorizzazione**

L'esigenza di richiedere l'autorizzazione di esportazione è prevista fino al 26 di maggio (30 giorni a decorrere dal 26 aprile).

5. Antidumping

Le misure di sicurezza applicate per contrastare la diffusione dell'epidemia di COVID-19 possono avere un'incidenza sulle inchieste di difesa commerciale principalmente con riferimento alle verifiche in loco e ai termini entro i quali le parti interessate devono rispondere alle richieste di informazioni della Commissione.

a. Verifiche in loco

A seguito dell'epidemia di COVID-19, la Commissione europea ha deciso di sospendere tutti i viaggi non indispensabili e rinviare tutte le riunioni che richiedevano la presenza fisica.

Di conseguenza, ove ricorresse l'impossibilità di effettuare verifiche in loco, la Commissione è legittimata a procedere all'esame delle informazioni presentate dalle parti anche incrociando tali informazioni con altre disponibili.

Qualora la Commissione ritenga le informazioni non sufficientemente accurate o complete baserà le proprie conclusioni solo su dati verificati o emersi dall'inchiesta.

A tal fine, per formulare le sue conclusioni in relazione alle importazioni oggetto dell'inchiesta, la Commissione esaminerà attentamente, tra l'altro, la denuncia e le informazioni verificate in essa contenute, presentate a nome dell'"industria dell'Unione" o da altre parti interessate, in particolare i produttori esportatori, che possono essere adeguatamente verificate dai servizi della Commissione.

Tali circostanze implicano che le parti interessate assicurino la massima collaborazione, in particolare fornendo informazioni sufficientemente dettagliate che possano essere sottoposte a controllo incrociato con fonti indipendenti e verificabili e che siano pienamente e adeguatamente certificate.

Per quanto riguarda, invece, le risposte ai questionari fornite dai produttori esportatori in presenza di distorsioni significative del mercato dei prodotti, la Commissione chiede ai produttori esportatori di prestare particolare attenzione ai dati forniti al fine di consentire di verificare la risposta e di metterla in relazione con la documentazione contabile e di gestione, presentare tutti i fogli di lavoro (in genere file Excel e/o altre estrazioni di dati dalle banche dati della società) utilizzati per preparare il questionario unitamente alla risposta al medesimo e fornire una spiegazione dettagliata del modo in cui i fogli di lavoro sono stati compilati e delle modalità di riconciliazione delle cifre e dei dati nei fogli di lavoro con le cifre e i dati presentati nel questionario e nelle tabelle allegate.

b. Incidenza sui termini

Le misure di contrasto all'epidemia COVID19 possono sostanziarsi in un impedimento o una limitazione all'esercizio dell'attività commerciale per periodi di tempo prolungati. Per effetto di ciò le parti potrebbero trovarsi nell'impossibilità di rispettare i termini previsti per compilare i questionari e per rispondere ad altre richieste di informazioni avanzate nel corso di inchieste di difesa commerciale.

Tenendo conto i termini per la compilazione dei questionari, nonché per la presentazione di informazioni e il calendario dell'inchiesta sono espressamente disciplinati, è utile ricordare che la disciplina di settore prevede anche la possibilità di proroga di sette giorni in circostanze eccezionali nella quale può essere compresa l'epidemia COVID19. Resta inteso che le parti richiedenti devono spiegare dettagliatamente in quale modo le misure connesse alla COVID19 influiscono sulla loro capacità di fornire le informazioni richieste.

Inoltre, gli operatori economici stabiliti in regioni particolarmente colpite dall'epidemia di COVID-19

possono inoltre essere assoggettati a rilevanti misure di sicurezza supplementari, quali periodi di quarantena e/o chiusure obbligatorie degli stabilimenti, che impediscono loro di ottemperare alle richieste della Commissione. In tali casi eccezionali, la Commissione può decidere in via straordinaria di prorogare la scadenza oltre il periodo di sette giorni.

In tal caso, la parte richiedente deve debitamente documentare il modo in cui dette misure incidono sulla sua capacità di fornire le informazioni richieste. In tali situazioni eccezionali, le parti richiedenti dovrebbero anche indicare in che modo il tempo supplementare concesso consentirebbe loro di preparare una risposta significativa al questionario della Commissione o ad altre richieste di informazioni. La Commissione deciderà quindi caso per caso se accordare tale ulteriore proroga.

Va osservato che la Commissione può respingere le richieste di proroga o abbreviare il termine concesso nel caso in cui la conclusione tempestiva dell'inchiesta rischi di essere compromessa da tali proroghe più lunghe per causa di forza maggiore o da tali misure di sicurezza supplementari.

c. Spazio temporale di applicazione delle misure

L'approccio per quanto riguarda le visite di verifica e la proroga dei termini si applicherà fino a quando i viaggi nelle zone colpite da COVID19 non saranno considerati sicuri o fino a quando non saranno più applicabili misure restrittive di prevenzione alle parti stabilite in tali zone o altrimenti oggetto delle misure connesse all'epidemia di COVID19.

Se, nel corso di un'inchiesta, i viaggi in determinate zone colpite da COVID-19 non sono più considerati a rischio, le visite di verifica saranno di nuovo effettuate a condizione che ciò sia ancora fattibile in considerazione dei termini applicabili alle inchieste.

Nel caso in cui l'inchiesta sia stata conclusa e siano state istituite misure definitive sulla base dei dati disponibili, la Commissione, non appena i viaggi in determinate zone in cui i produttori esportatori sono stabiliti non saranno più considerati a rischio, può avviare d'ufficio un riesame.

6. Riflessi sull'attività degli uffici doganali

a. Richieste di decisioni doganali

Gli operatori economici potrebbero richiedere autorizzazioni doganali anche al fine di garantire il funzionamento della catena di approvvigionamento e la libera circolazione delle merci essenziali necessarie negli Stati membri.

In caso di presentazione di richieste di autorizzazione, le autorità doganali sono tenute ad accettare le domande di decisione che soddisfano tutti i requisiti. Pertanto, le autorità doganali non sono legalmente autorizzate a rifiutare le domande di decisioni.

Resta inteso che gli operatori commerciali – considerate le circostanze – devono mettere a disposizione della dogana il maggior numero possibile di informazioni pertinenti, in modo remoto, consentendo loro di verificare i criteri per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Tuttavia, in virtù delle esigenze di contrasto al COVID19, le Autorità doganali hanno assunto misure organizzative straordinarie per la gestione delle attività istruttorie ed autorizzative ai fini dell'ottenimento delle decisioni rilasciate mediante Customs Decisions System, delle autorizzazioni AEO e dello status di esportatore autorizzato, nonché delle autorizzazioni di proroga dei termini di ri-esportazione di merci vincolate ai Carnet ATA.

Sulla base di tali misure gli operatori economici sono invitati a:

- non proporre istanze che non abbiano carattere di assoluta necessità, indifferibili e urgenti; e

- ritirare le domande già proposte e non ancora istruite dall'Ufficio competente.

Salvo i suddetti casi eccezionali, per le istanze presentate e non ancora accettate, l'Ufficio competente non procederà all'accettazione.

Qualora l'attività istruttoria, propedeutica al rilascio delle decisioni oggetto di questo provvedimento non sia già ad uno stadio avanzato, l'Ufficio potrà adottare un diniego.

Resta inteso che l'operatore potrà, al termine del periodo emergenziale, riproporre l'istanza oggetto di diniego che sarà trattata con priorità.

Nel caso in cui l'istanza riguardi attività di operatori rientranti nei codici ATECO considerati essenziali, l'Ufficio procederà al completamento dell'istruttoria.

Laddove gli operatori economici titolari di decisione doganale, per la quale è prevista una scadenza entro e non oltre la data del 1 maggio 2020, ravvisino la necessità di sospendere gli effetti della decisione medesima a seguito della intervenuta interruzione delle attività produttive, industriali e commerciali già menzionata, si potrà operare, su richiesta dell'interessato e senza indugio, una sospensione temporanea dell'autorizzazione stessa.

b. Carnet ATA

Il titolare di un Carnet ATA (c.d. passaporto per le merci), prima della scadenza di validità dello stesso, può richiedere alla Camera di Commercio che lo ha emesso, un Carnet sostitutivo, che avrà un nuovo termine di validità di 1 anno dalla data di emissione oppure, ove il carnet ATA sia già scaduto, è possibile presentarlo all'Ufficio doganale per la "rimessa nei termini", entro 1 mese dalla scadenza, al solo fine della riesportazione.

Considerate le difficoltà del periodo emergenziale, relativamente allo svolgimento delle operazioni di riesportazione delle merci, nel caso in cui gli operatori non abbiano potuto ottemperare alle normali procedure nei termini previsti, sarà possibile richiedere agli Uffici doganali, di prorogare i termini di riesportazione delle merci, anche oltre la validità del Carnet per l'esistenza di circostanze eccezionali.

c. Decisioni AEO

Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni AEO continua nonostante le misure di contrasto al Covid19 adottate, coerentemente alle indicazioni diramate a livello dell'Unione europea dal Directorate-General Taxation and Customs Union (TAXUD). Tutte le istanze proposte per l'accettazione attraverso il portale GTP-eAEO sono state e vengono accettate senza alcuna distinzione di attività e relativo codice ATECO.

Tuttavia, qualora a causa delle limitazioni imposte dal periodo emergenziale, nonché dai rischi connessi alle possibilità di contagio, non sia possibile l'accesso dei funzionari dell'Agenzia presso le sedi operative degli operatori economici, quest'ultimi sono tenuti a richiedere la proroga dei termini per il rilascio dell'autorizzazione.

7. Sospensione dei termini per la presentazione degli elenchi intrastat

Il differimento della scadenza degli adempimenti fiscali comprende anche il differimento della scadenza per la presentazione degli elenchi mensili INTRASTAT. Come noto, tali elenchi devono essere presentati telematicamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mensile o trimestrale).

Pertanto le scadenze previste per la presentazione degli elenchi mensili INTRASTAT andranno effettuate entro il 20 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Resta comunque ferma la facoltà, per gli operatori che si trovano nelle condizioni di poter fornire le predette informazioni, di inviare gli elenchi riepilogativi, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, entro i termini ordinari.

8. Proroga per il versamento dei diritti doganali

Il pagamento dei diritti doganali in scadenza fino al 30 aprile 2020 ed effettuati secondo la modalità del conto di debito, sono differiti di trenta giorni senza applicazione di interessi. Pertanto, per i soli "conti di debito" autorizzati, è ammessa una ulteriore proroga del pagamento del debito precedentemente annotato, senza conseguenze sull'importo disponibile che continua ad essere determinato sulla base delle dichiarazioni presentate.

La proroga di 30 giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all'8 maggio 2020 si applica agli operatori che ne facciano richiesta e certifichino di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione del fatturato:

- a. di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente, se nell'anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi non superiori a 50 milioni di euro;
- b. di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019, se nell'anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi superiori a 50 milioni di euro.

Ciò ferma restando la prerogativa degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli di effettuare diverse valutazioni sulla base di istanze individuali, supportate nella autocertificazione da ulteriori ragioni che possono aver determinato all'impresa una carenza di liquidità ovvero effetti di natura sociale.

La valutazione della riduzione dei ricavi deve essere effettuata considerando la mensilità precedente a quella di scadenza del "conto di debito" e quindi:

- il mese di marzo 2019 relativamente ai pagamenti da eseguire ad aprile 2020;
- il mese di aprile 2019 relativamente ai pagamenti da eseguire a maggio 2020.

9. Sospensione dei termini per l'attività degli enti impositori

Le norme previste a fini tributari non trovano applicazione per le attività degli uffici finalizzate all'accertamento ed al recupero a posteriori dei dazi doganali e dei connessi diritti doganali. I suddetti atti dovranno, quindi, essere notificati nel rispetto dei termini stabiliti dalle norme dell'Unione europea, anche nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020.

10. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

I termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, sulla base di atti emessi dagli Uffici delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e dei connessi diritti doganali riscossi all'importazione sono sospesi.

È stato altresì differito al 31 maggio il termine del 28 febbraio 2020 previsto per il versamento della rata dovuta ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, anche a titolo di risorse proprie dell'unione europea.

Tale termine coincide con il termine previsto per il pagamento della rata successiva al 28 febbraio 2020. Di conseguenza, in data 31 maggio 2020, il contribuente sarà tenuto a versare contemporaneamente due rate (quella del 28 febbraio 2020, ora differita al 31 maggio, e quella originaria già prevista del 31 maggio 2020).

11. Certificazione dell'origine delle merci

La difficoltà generate dalle misure di contrasto al COVID19 in relazione alla possibilità di ottenere la vidimazione dei certificati di circolazione FORM A, EUR.1, e/o EUR-MED in originale hanno indotto le autorità competenti a consentire la presentazione dei documenti in copia, salvo produzione dell'originale a cessazione dell'emergenza in corso.

Analoga misura potrà trovare validità anche per i certificati A.TR, nel contesto degli scambi tra l'UE e la Turchia.

Il certificato di forza maggiore presentato dalle aziende cinesi: come reagire

Intendendo trattare del Certificato di Forza Maggiore introdotto dal governo cinese come possibile strumento a tutela della posizione contrattuale di qualsiasi entità costituita secondo il diritto cinese, dei presupposti per la sua emissione e degli effetti che l'esibizione del certificato può avere sui contratti internazionali, è necessario precisare quale sia la definizione di forza maggiore per il diritto cinese.

1. Definizione secondo il diritto cinese

La Forza Maggiore è definita come una circostanza oggettivamente imprevedibile, inevitabile, irrimediabile che rende impossibile l'esecuzione della prestazione dedotta in contratto. Inoltre, il suo effettivo impatto sulla prestazione del contratto è da valutare caso per caso (non si può invocare la forza maggiore a prescindere dal caso specifico: è importante che l'evento nelle circostanze concrete si ripercuota in maniera rilevante sulla possibilità di effettuare la prestazione).

Tra i documenti che il contraente cinese che invoca la forza maggiore può produrre per comprovare la situazione, il Certificato di Forza Maggiore emesso dal CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade) ha sicuramente avuto un notevole seguito. Detto certificato è stato concesso ad imprese che in seguito allo scoppio dell'epidemia sono state impossibilitate ad adempiere o hanno subito dei rallentamenti che si sono riflessi sull'esecuzione della prestazione entro i tempi prestabiliti.

2. Procedura e presupposti per l'ottenimento

Per le aziende cinesi, il certificato è ottenibile con estrema facilità: basta infatti inoltrare una domanda online, allegando qualsiasi tipo di documento a supporto della propria posizione, e versare una tassa di circa 80 Euro (che diventano 120 se si richiede la procedura accelerata, che permette di ricevere il certificato entro un solo giorno lavorativo).

La valutazione del CCPIT si basa esclusivamente sull'inquadrabilità del caso di specie nella definizione di forza maggiore (e quindi che la circostanza oggettiva scaturita dall'evento sora definito effettivamente impedisca o rallenti l'esecuzione della prestazione e sia chiaro il nesso di causalità tra i due elementi).

La tempistica di ricezione, estremamente breve, lascia intuire come l'esame dei documenti finalizzato al rilascio del certificato sia effettuato in maniera piuttosto sommaria, e che quindi il certificato sia ottenuto da gran parte delle aziende che ne fa richiesta.

3. Efficacia e rimedi esperibili da parte dell'altro contraente

Con questi presupposti, nonostante il certificato stia avendo indiscussa valenza a livello nazionale e nonostante il CCPIT dichiari che questo sia accettato da più di 200 paesi e regioni nel mondo, è difficile immaginare che lo stesso assuma un peso internazionale rilevante, soprattutto se si fa riferimento a contratti regolati da leggi diverse da quella cinese.

In particolare, il Certificato di Forza Maggiore del CCPIT non può considerarsi presunzione assoluta della fondatezza della tesi del contraente cinese che lo esibisce. Infatti, vi è ben la possibilità per l'altro contraente di verificare quanto segue e difendersi di conseguenza

1. anzitutto, controllare la legge applicabile al contratto in questione, nonché – per esempio in caso di contratti regolati da un diritto di Common Law per cui il principio di forza maggiore

non è applicato dalla legge in mancanza di disposizioni contrattuali a riguardo – la relativa clausola contrattuale, se presente;

2. Anche in caso di contratto regolato da legge cinese, insistere affinché, pur avendo esibito il Certificato di Forza Maggiore, la parte cinese fornisca evidenza:
 - a. delle circostanze che hanno effettivamente provocato l'impossibilità ad eseguire in tutto o in parte la prestazione, nonché continui aggiornamenti in merito all'esito dei propri sforzi di rimediare all'impatto della mancata prestazione sul contratto.
 - b. Che la stessa parte che ha invocato la forza maggiore avrebbe potuto compiere ragionevoli sforzi per rimediare all'impossibilità creatasi in seguito al verificarsi dell'evento;
 - c. Che l'evento di forza maggiore sia stato tempestivamente notificato al fine di minimizzare il danno;

Come detto, il Certificato di Forza Maggiore può essere ottenuto, su richiesta, da qualsiasi entità di diritto cinese; ciò fa sì che ne possano beneficiare anche le subsidiaries cinesi – sia WFOE, a capitale interamente straniero, che Joint Venture a capitale in parte cinese ed in parte straniero – di aziende italiane.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa.

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco.
Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura..



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.